



ALLEGATO ALLA DELIBERA

C.C. N° 5
DEL 03.02.2014

Comune di Santadi

Provincia di Carbonia Iglesias

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE A FAVORE DELLE IMPRESE DEL TERRITORIO.

Proposta C.C. n. 3 del 28/01/2014 --- Approvato con Deliberazione del C.C. n. 5 del 03.02.2014

INDICE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 – REQUISITI	
ART. 3 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	

Art. 1. Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare del Comune prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni in favore delle imprese che abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Santadi al fine di promuovere lo sviluppo economico ed occupazionale sul territorio, mediante l'utilizzo della fiscalità locale.

2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi, ai soggetti indicati nel precedente comma, la cui quantificazione è rapportata ai tributi comunali (Suolo pubblico/TARSU), dovuti integralmente e regolarmente pagati, per tre anni di attività e relativi agli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo per lo svolgimento dell'attività stessa. Il diritto ai contributi cessa di avere efficacia a decorrere dal quarto anno .

3. L'ammontare complessivo delle somme erogate per ciascun richiedente non potrà essere comunque superiore al **50%** delle somme già versate nel triennio precedente per i tributi di cui al comma 2.

Le somme di cui ai contributi quantificati come sopra e relative a tutte le istanze pervenute, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata mediante individuazione di specifico capitolo di bilancio e nel limite dello stanziamento del bilancio.

Art. 2. Requisiti

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi (Suolo pubblico/TARSU) relativamente alle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'attività di impresa:

A10/C1/C2 (solo se funzionali all'attività)/C3/C4/C6/D1/D2/D3/D7/D8/D11.

2. Le agevolazioni di cui al presente regolamento si applicano ai soggetti passivi che esercitino la propria attività in immobili ricadenti all'interno del territorio comunale nelle zone classificate A/B/D/G del vigente PUC.

3. Se l'attività viene interrotta e/o cessata nel corso del triennio di agevolazioni, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni dalla data di interruzione e/o cessazione.

4. L'impresa deve avere la sede operativa nel Comune di Santadi, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della attività.

5. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono avere pendenze debitorie nei confronti del Comune a qualsiasi titolo, devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).

6. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento deve presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, relativi ai tributi integralmente e regolarmente pagati nell'anno precedente, corredata di idonea documentazione dimostrativa (dichiarazioni e ricevute di pagamento) e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti richiesti. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette contribuzioni, che dovrà essere esibita nei modi e nei termini richiesti, pena l'esclusione dalle stesse contribuzioni.

7. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tali agevolazioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.

8. I soggetti che richiedono di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento in relazione a tutti i tributi comunali. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.

9. I contributi di cui sopra rientrano nel regime del "*de minimis*" di cui al regolamento della Comunità Europea, pertanto per poter usufruire delle agevolazioni è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa e tale condizione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 3. Attività di controllo

1. Gli Uffici dell'Ente provvedono al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 1 e 2, rese dagli utenti per i benefici di cui al presente Regolamento.
2. Per poter usufruire delle agevolazioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.